



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

18/12/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di gennaio 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di gennaio 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Gennaio 2025

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
1 gennaio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS

<p>2 gennaio</p>	<p>Società di persone, Società semplici</p>	<p>Acconti d'imposta Ravvedimento operoso</p>	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
<p>2 gennaio</p>	<p>Società di persone</p>	<p>Acconti d'imposta Ravvedimento operoso</p>	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno

			<p>eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.</p> <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
2 gennaio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Acconti d'imposta Ravvedimento operoso	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023</p>
2 gennaio	Enti non commerciali	Acconti d'imposta Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla

			<p>dichiarazione dei redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022</p>
2 gennaio	Enti commerciali, Società di capitali	Acconti d'imposta Ravvedimento operoso	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>

<p>2 gennaio</p>	<p>Persone fisiche</p>	<p>Acconti d'imposta Ravvedimento operoso</p>	<p>Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2024, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023</p>
<p>2 gennaio</p>	<p>Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Antiriciclaggio</p>	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di

			<p>moneta elettronica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3 gennaio</p>	<p>Utilizzatori del Libretto famiglia</p>	<p>Comunicazione all'INPS</p>	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
<p>5 gennaio</p>	<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p>	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.</p>
<p>9 gennaio</p>	<p>Enti non commerciali, Titolari di partita IVA</p>	<p>Domanda di agevolazione</p>	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nel 2024; • al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti. <p>La "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è resa per dichiarare che</p>

			<p>gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (presentata dall'1.3.2024 al 2.4.2024), sono stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata fino al 9.2.2025</p>
10 gennaio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAC e relativi al quarto trimestre.</p> <p>Il Fondo fornisce l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando le aliquote (differenti in relazione all'adesione dell'azienda alle associazioni firmatarie del contratto) alla retribuzione convenzionale, entrambe annualmente stabilite dai contratti collettivi</p>
10 gennaio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAPI e relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura di tutte le prestazioni assistenziali (temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni); • all'assistenza sanitaria integrativa. <p>Il FASDAPI è il Fondo di assistenza e solidarietà per i dirigenti e i quadri superiori di aziende della piccola e media industria istituito con l'accordo del 23.4.96 firmato dalla Confederazione Italiana Piccola Media Industria (Confapi) e dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Fndai), poi diventata Federmanager nel 2000, con lo scopo di garantire alle aziende e ai dirigenti le coperture assicurative previste dagli artt. 12 e 15 del CCNL.</p> <p>La contribuzione è determinata annualmente con apposite circolari da parte del FASDAPI</p>

10 gennaio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Antonio Pastore e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>L'Associazione Antonio Pastore è l'ente bilaterale che ha il ruolo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio in favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali</p>
10 gennaio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Mario Negri e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra Manageritalia e Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni.</p> <p>La contribuzione dovuta, calcolata sulle retribuzioni convenzionali annue stabilite dai contratti collettivi, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo ordinario; • un contributo integrativo
10 gennaio	Datori di lavoro	Versamento	<p>Termine entro il quale versare il contributo esonerativo per i datori di lavoro che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili (ex art. 3 della L. 68/99), con riferimento a lavoratori addetti in lavorazioni a rischio elevato.</p> <p>L'adempimento riguarda l'esonero del trimestre solare in corso</p>

<p>10 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro domestico</p>	<p>Contributi INPS lavoratori dipendenti</p>	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel quarto trimestre dell'anno (ottobre, novembre e dicembre). L'importo del contributo è determinato in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato); • importo della retribuzione oraria; • orario di lavoro. <p>Nel dettaglio, il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali; • commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali. In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF. <p>Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti</p>
<p>12 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato. Secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 1 del TUIR, in relazione ai redditi di lavoro dipendente, "si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono". Tale disposizione comporta l'automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati ad inizio anno. Si tratta di un principio che opera anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2001 n. 67 e risposta interpello 483/2019). Con riferimento alla data del 12 gennaio, poiché la stessa non concretizza un termine di</p>

			prescrizione, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 2963 c.c. che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo (circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2003 n. 2, § 8).
13 gennaio	Lavoratori	Adempimenti documentali	<p>Termine per chiedere al sostituto d'imposta, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.</p> <p>Il lavoratore dipendente consegna quindi al sostituto d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Certificazione Unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente; • erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. <p>La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici</p>
14 gennaio	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza novembre 2024.</p> <p>L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che già fruiscono dell'esonero; • per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di

			conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli
14 gennaio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA Ravvedimento operoso	Regolarizzazione del versamento relativo al mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024
14 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024
15 gennaio	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa
15 gennaio	Sostituti d'imposta	Adempimenti documentali	I sostituti d'imposta comunicano ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale, provvedendo quindi a: <ul style="list-style-type: none"> • controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; • consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare le buste contenenti le schede relative alle

			<p>scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni; conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di dicembre 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>

<p>15 gennaio</p>	<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
<p>15 gennaio</p>	<p>Associazioni senza scopo di lucro</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il

			prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
15 gennaio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti

			<p>nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
15 gennaio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA Ravvedimento operoso	Regolarizzazione del versamento relativo al mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024
15 gennaio	Lavoratori	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento tramite il modello F24 degli importi delle ritenute e dei relativi interessi dello 0,5% mensile, derivanti dal conguaglio per il periodo d'imposta 2023, che al termine del 2024 il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • oppure per cessazione del rapporto di lavoro. <p>Il sostituto d'imposta deve comunicare al lavoratore o pensionato gli importi che deve versare direttamente</p>
15 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72,

			qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 gennaio	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei registri previsti ai fini IVA; ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
15 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024
15 gennaio	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	IMU Ravvedimento operoso	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.</p> <p>L'IMU dovuta per il 2024 doveva essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno di imposizione. <p>Il contribuente, tuttavia, poteva decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Con riguardo all'IMU dovuta per il 2024, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il 16.6.2024 cadeva di domenica) sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2023;

- la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024 a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro

<p>15 gennaio</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<p>15 gennaio</p>	<p>Enti non commerciali</p>	<p>IMU Ravvedimento operoso</p>	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell'IMU dovuta per il 2024, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2023.</p> <p>In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabbricati; • aree fabbricabili; • terreni agricoli. <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per</p>

			<p>l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. <p>Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate</p>
16 gennaio	Soggetti operanti nel settore finanziario	Addizionale del 10% Versamento	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>

16 gennaio	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali IRPEF Versamento	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Addizionali regionali IRPEF Versamento	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta</p>
16 gennaio	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>

16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
16 gennaio	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
16 gennaio	Condomini	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto</p>

			dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente
<p>16 gennaio</p>	<p>Intermediari immobiliari</p>	<p>Ritenute alla fonte Versamento</p>	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>

<p>16 gennaio</p>	<p>Contribuenti minimi</p>	<p>IVA Versamento</p>	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di dicembre.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
<p>16 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Quote TFR Fondo Tesoreria</p>	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>

16 gennaio	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente. <p>Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p>
16 gennaio	Imprese	Imposta sugli intrattenimenti Versamento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese

			<p>precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; • nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
16 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
16 gennaio	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
16 gennaio	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
16 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del</p>

		<p>TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			corrisposti
16 gennaio	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
16 gennaio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA Versamento	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di dicembre e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili; • l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato

			insieme a quello relativo al mese successivo; <ul style="list-style-type: none"> il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
16 gennaio	Lavoratori	Contributi INPS lavoratori agricoli autonomi	Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi dovuti per l'anno in corso. L'importo da versare è composto da: <ul style="list-style-type: none"> contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%; contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione; contributo di maternità; contributo INAIL
16 gennaio	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 gennaio	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti

			iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)
16 gennaio	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
16 gennaio	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo; • gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo. <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
16 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai

			<p>compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021; • i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione); • 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui; • fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
<p>16 gennaio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Imposta sostitutiva Versamento</p>	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.</p> <p>L'imposta è applicata:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente
16 gennaio	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale relative all'anno 2024, effettuate nel mese di competenza "dicembre 2024".</p> <p>Le operazioni di conguaglio permettono la corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione</p>
16 gennaio	Contribuenti forfetari	IVA Versamento	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di dicembre.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno

			<p>superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
16 gennaio	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
16 gennaio	Concedenti nei contratti agrari	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale versare la quarta rata dei contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.</p> <p>Annualmente l'INPS comunica con apposita circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote da applicare; • le agevolazioni; • le modalità di pagamento (da effettuarsi con Mod. F24)
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Imposta sostitutiva premi di produttività Versamento	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo

			<p>indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o

			<p>sull'alea o su entrambe;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% in ogni altro caso
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è</p>

			operata a titolo di acconto nella misura del 20%
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR
16 gennaio	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte Versamento	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
16 gennaio	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA Versamento	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di dicembre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. La disciplina prevede che: <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno

<p>16 gennaio</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<p>16 gennaio</p>	<p>Imprese</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti Versamento</p>	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti

<p>16 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010; • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010. <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>16 gennaio</p>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Imposta sostitutiva capital gain Versamento</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al</p>
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
16 gennaio	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Imposta sostitutiva capital gain Versamento	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto

			<p>assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 gennaio	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
16 gennaio	Banche	Ritenute alla fonte Versamento	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
16 gennaio	Notai, Persone fisiche	Tobin tax Versamento	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa: <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente. I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
16 gennaio	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

			<p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
17 gennaio	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica all'Agazia delle Entrate la comunicazione per l'attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16-bis del DL 124/2023.</p> <p>Possono beneficiare di tale credito d'imposta, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE; • le imprese attive nel settore forestale; • le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. <p>Tali imprese possono accedere all'agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027</p>
18 gennaio	Pensionati	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i pensionati residenti nel Europa, Africa e Oceania dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita a Citibank</p>

<p>20 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Contributi Fondi dei dirigenti</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAI e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>PREVINDAI è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti (in tal caso, è necessario il preventivo assenso dell'altra parte, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo).</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando l'aliquota (4% a carico del datore di lavoro e 4% a carico del dirigente) alla retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile per il trattamento di fine rapporto, con un importo minimo di contributi pari a 4.800 euro annui</p>
<p>20 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Contributi Fondi dei dirigenti</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAPI e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>Sono contrattualmente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Federmanager per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti/quadri superiori, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 124/93. Possono iscriversi al Fondo, previa delibera del consiglio di amministrazione, le imprese che applichino CCNL diversi.</p> <p>La contribuzione è calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)</p>

20 gennaio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali; • effettuate nel trimestre ottobre-dicembre
20 gennaio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
20 gennaio	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione •

<p>20 gennaio</p>	<p>Datori di lavoro marittimo</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
<p>20 gennaio</p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto

			<p>di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</p> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
20 gennaio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento all'anno 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
20 gennaio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di dicembre 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del

			<p>contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
20 gennaio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al IV trimestre 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
20 gennaio	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati o verificabili; • per i quali l'applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l'imballaggio termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito.

			<p>Il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell'immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI</p>
22 gennaio	Concessionari di apparecchi da gioco	Canone di concessione Versamento	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
22 gennaio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Versamento	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile novembre-dicembre; • in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà,</p>

			può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
27 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2024
27 gennaio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
27 gennaio	Datori di lavoro agricolo	Contributi ENPAIA Versamento	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi
27 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock"

			<p>ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare
27 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di dicembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

			<p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da

			<p>soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<p>28 gennaio</p>	<p>Concessionari di apparecchi da gioco</p>	<p>Pr elievo erariale unico (PREU) Versamento</p>	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile gennaio-febbraio; • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre dell'anno

			<p>precedente.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
29 gennaio	Società di capitali	Modello "CNM"	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello CNM 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> <p>Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni</p>
29 gennaio	Sostituti d'imposta	Modello 770, Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare l'infedeltà dei modelli 770/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentati entro il 31.10.2024; • con la corresponsione della prevista sanzione per ciascuna dichiarazione, ridotta a 1/9 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> <p>Spirati i 90 giorni, il ravvedimento deve avvenire secondo le forme ordinarie</p>
29 gennaio	Sostituti d'imposta	Modello 770, Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica del modello 770/2024, il cui termine è scaduto il 31.10.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo.

			Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni
29 gennaio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Modello IRAP	Termine per regolarizzare l'infedeltà del modello IRAP 2024 presentato entro il 31.10.2024. Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve: <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello IRAP 2024 integrativo espungendo l'infedeltà; • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali; • ravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte
29 gennaio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Modello IRAP	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello IRAP 2024: <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni
29 gennaio	Enti non commerciali	Modello REDDITI	Termine per regolarizzare l'infedeltà del modello REDDITI ENC 2024 presentato entro il 31.10.2024. Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve: <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello REDDITI ENC 2024 integrativo espungendo l'infedeltà; • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali; • ravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte

29 gennaio	Enti non commerciali	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello REDDITI ENC 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> <p>Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni</p>
29 gennaio	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'infedeltà del modello REDDITI PF 2024 presentato entro il 31.10.2024. Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello REDDITI PF 2024 integrativo espungendo l'infedeltà; • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali; • ravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte
29 gennaio	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello REDDITI PF 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> <p>Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni</p>
29 gennaio	Enti commerciali, Società di capitali	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'infedeltà del modello REDDITI SC 2024 presentato entro il 31.10.2024. Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo espungendo l'infedeltà;

			<ul style="list-style-type: none"> • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali; • ravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte
29 gennaio	Enti commerciali, Società di capitali	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello REDDITI SC 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni</p>
29 gennaio	Società di persone	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'infedeltà del modello REDDITI SP 2024 presentato entro il 31.10.2024. Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello REDDITI SP 2024 integrativo espungendo l'infedeltà; • pagare 27,78 euro per l'infedeltà; • pagare le imposte e gli interessi legali; • ravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte
29 gennaio	Società di persone	Modello REDDITI	<p>Termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica, entro il 31.10.2024, del modello REDDITI SP 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. <p>Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni</p>

<p>30 gennaio</p>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti; • devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
<p>30 gennaio</p>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive</p>	<p>Registrazione LUL</p>	<p>Termine ultimo per effettuare l'iscrizione del LUL per le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche.</p> <p>L'iscrizione nel LUL può infatti avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento</p>
<p>30 gennaio</p>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis co. 2 del DL 1.10.96 n.510 relativamente ai direttori di gara e i soggetti ad essi equiparati e per le prestazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.</p> <p>L'adempimento riguarda i direttori di gara, ovverosia coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati.</p> <p>In particolare, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva

			<p>competente, anche paralimpici, dalle proprie affiliate, nonché dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare
30 gennaio	Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive	Registrazione LUL	<p>Termine ultimo per effettuare l'iscrizione nel LUL relativamente alle prestazioni effettuate dai direttori di gara e dai soggetti ad essi equiparati (ovverosia coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati).</p> <p>In particolare, l'iscrizione al LUL può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente</p>
31 gennaio	Organizzazioni di volontariato	Domanda di agevolazione	<p>Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione dei contributi in relazione all'acquisto, nel 2024, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ambulanze; • altri autoveicoli per attività sanitarie; • beni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale
31 gennaio	Preponenti di agenti e rappresentanti	Consegna estratto conto provvigioni	<p>Termine entro il quale i preponenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre; • pagare le suddette provvigioni. <p>Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni</p>
31 gennaio	Amministratori giudiziari	Contributo amministratori	Termine per versare il contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo.

		giudiziari	L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia, entro il 30.4.2025, accedendo all'area riservata
31 gennaio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
31 gennaio	Persone fisiche	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale versare il premio di 24 euro annui (non frazionabile) fissato per l'assicurazione contro gli infortuni domestici (c.d. "assicurazione casalinghe/i").</p> <p>La tutela assicurativa è obbligatoria per tutte le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno un'età compresa fra i 18 e i 67 anni; svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano. <p>Al ricorrere dei suddetti requisiti assicurativi, si devono assicurare i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> titolari di pensione anche di invalidità, a prescindere dal grado di invalidità stessa; lavoratori in mobilità; lavoratori beneficiari dei Fondi di solidarietà; lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell'occupazione (NASpl e DIS-COLL); soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). <p>Il premio dovuto è ed è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> titolarità di redditi lordi propri ai fini IRPEF

			<p>non superiori a 4.648,11 euro annui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui
31 gennaio	CAF	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, con riferimento al 2024, della relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla capacità operativa; • sulle risorse umane utilizzate, anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta; • sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale; • sui controlli effettuati volti a garantire la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio; • sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse
31 gennaio	Persone fisiche	Canone RAI	<p>Termine, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare all'Agenzia delle Entrate l'autocertificazione, con effetto per l'anno 2025, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;

			<ul style="list-style-type: none"> dall'1.2.2025 ed entro il 30.6.2025, ha effetto solo per il secondo semestre 2025
31 gennaio	Persone fisiche	Canone RAI Versamento	<p>Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2025, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura; oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in unica soluzione (90,00 euro); in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2025 e il 31.7.2025 (45,00 euro ciascuna); in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2025, il 30.4.2025, il 31.7.2025 e il 31.10.2025 (22,50 euro ciascuna)
31 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
31 gennaio	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulta evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> eventi meteo; incendi;

			<ul style="list-style-type: none"> • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
31 gennaio	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi sospesi a causa dell'alluvione che ha colpito alcuni territori della Toscana nel novembre 2023.</p> <p>La sospensione ha interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione del reddito e del volume d'affari IVA professionali; • la prima rata/rata unica delle eccedenze contributive 2023; • la seconda rata delle eccedenze contributive 2023
31 gennaio	Datori di lavoro	Comunicazione alle RSA o RSU	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; • la durata degli stessi; • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. <p>La comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è effettuata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; • può essere effettuata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato

31 gennaio	Pubbliche Amministrazioni	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nel 2024
31 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nel 2024 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p> <p>Per gli imballaggi e i recipienti di cui all'art. 15 n. 4) del DPR 633/72, non restituiti, può essere emessa una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nel 2024, con l'osservanza dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota di imposta, in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 633/72; • il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso; • la base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti; • la fattura, in luogo dell'indicazione dei cessionari, deve recare apposita annotazione di riferimento al DM 11.8.75
31 gennaio	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.1.2024; • pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima

			<p>decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti</p>
31 gennaio	Imprese di assicurazione	Contributo di vigilanza IVASS Versamento	<p>Termine per effettuare il versamento all'IVASS dell'acconto del contributo di vigilanza dovuto per il 2025, pari al 50% del contributo versato per il 2024.</p> <p>La rata a saldo e conguaglio deve essere versata entro il 31.7.2025 ed è calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'anno di riferimento</p>
31 gennaio	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza giugno 2024.</p> <p>La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che già fruiscono dell'esonero; • per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli
31 gennaio	Persone fisiche	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

			<ul style="list-style-type: none"> pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97</p>
31 gennaio	Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nel 2024; specificando le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, e i soggetti che hanno beneficiato delle suddette erogazioni
31 gennaio	Imprese	Comunicazione al Ministero della Cultura	<p>Comunicazione al Ministero della Cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2024; delle generalità complete del soggetto erogatore; delle "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali
31 gennaio	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo PMI Welfare Manager per i dirigenti o i quadri superiori assunti o nominati nel corso del secondo semestre 2024.</p> <p>Il Fondo si occupa di erogare misure di sostegno al reddito dei dirigenti in servizio e involontariamente disoccupati.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinata annualmente dal Fondo con apposite circolari; ripartita tra dirigente e impresa
31 gennaio	Persone fisiche	Domanda all'INAIL	<p>Termine entro il quale presentare la domanda all'INAIL per accedere alle prestazioni del Fondo vittime dell'amianto per l'anno 2024.</p> <p>Possono accedere alle prestazioni del Fondo:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo (o i loro eredi); • le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitorici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle suddette società, nonché coloro • che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società secondo i termini e le modalità sopra specificate
31 gennaio	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre ottobre-dicembre. Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate; • può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero

			chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro
31 gennaio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i gestori delle piattaforme digitali, per trasmettere i dati del 2024 relativi alle persone fisiche e giuridiche che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite delle suddette piattaforme.</p> <p>Sono esclusi da tale obbligo le società per le quali, in relazione ai servizi di locazione immobiliare, nell'anno precedente la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni per ogni unità immobiliare posta al medesimo indirizzo.</p> <p>Il gestore della piattaforma digitale residente in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisisce i dati di un venditore residente in un altro Stato; • inoltra i dati all'Agenzia delle Entrate. <p>L'Amministrazione finanziaria trasmette poi i dati all'Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare, i dati dell'attività intermediata sono trasmessi anche all'Amministrazione dello Stato in cui l'immobile è situato</p>
31 gennaio	Imprese	Imposta di bollo Dichiarazione	<p>Termine, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per domande, denunce ed atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese, per presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti presentati nel 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica.</p> <p>Sulla base della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di bollo "virtuale" dovuta a saldo per il 2023 ed in acconto per il 2024, che deve essere versata dal contribuente entro 20 giorni dalla notifica del relativo avviso</p>

<p>31 gennaio</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>Imposta di bollo</p>	<p>Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta; • mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo. <p>Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • variare i dati comunicati; • integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria. <p>In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.</p> <p>Per quanto concerne il quarto trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 febbraio, l’ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell’imposta di bollo complessivamente
------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. <p>Entro il 28 febbraio il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta</p>
31 gennaio	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale	Imposta di bollo	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nel 2024, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per il 2024; procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2025. <p>Tale dichiarazione comprende anche gli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese su supporto magnetico o trasmessi in via telematica</p>
31 gennaio	Imprese di assicurazione	Imposta sulle assicurazioni Versamento	<p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre</p>
31 gennaio	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine, entro le ore 24:00, per le imprese editrici di quotidiani e periodici, per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2024</p>

<p>31 gennaio</p>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive</p>	<p>IVA Versamento</p>	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
<p>31 gennaio</p>	<p>Enti commerciali, Imprese, Società di capitali</p>	<p>Adempimenti documentali</p>	<p>Termine, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 31.10.2024, per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2023. Il libro degli inventari fornisce una rappresentazione periodica della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa con i relativi risultati ed è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una sezione descrittiva, nella quale vengono evidenziate le attività e le passività relative all'impresa e dell'imprenditore estranee all'impresa medesima; • una parte valutativa, in cui si procede alla stima delle stesse, per poi chiudersi con il bilancio. <p>Nell'inventario occorre, altresì, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; • il valore attribuito a ciascun gruppo di beni con indicazione degli elementi che compongono il gruppo e la loro ubicazione. <p>L'inventario dev'essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e, successivamente, ogni anno entro tre mesi dal termine per la</p>

			presentazione della dichiarazione dei redditi
31 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti; • collaboratori coordinati e continuativi; • associati in partecipazione con apporto lavorativo. <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
31 gennaio	Persone fisiche	Modello 730	<p>Termine per il versamento tramite il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; • applicando gli interessi dello 0,4% mensile. <p>Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente.</p> <p>Con riferimento alle operazioni di conguaglio, infatti, le somme risultanti a debito dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.</p> <p>Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere</p>

			<p>l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla retribuzione erogata nel mese successivo; • in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi. <p>Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,4% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.</p> <p>Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.</p> <p>La parte residua deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la maggiorazione dell'interesse dello 0,4% mensile, considerando anche il mese di gennaio; • direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio; • con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche
<p>31 gennaio</p>	<p>Enti non commerciali, Imprenditori agricoli</p>	<p>IVA</p>	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; • presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento

<p>31 gennaio</p>	<p>Percettori di trattamenti a sostegno del reddito</p>	<p>Comunicazione all'INPS</p>	<p>Termine entro il quale rendere la comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, relativo all'anno in corso.</p> <p>Sono tenuti a tale adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i percettori della NASpI che durante l'anno precedente hanno effettuato la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto indicando un reddito diverso da "zero" (tale adempimento è necessario anche se il reddito annuo presunto per l'anno in corso è pari a "zero"); • i percettori della NASpI che hanno comunicato per l'anno precedente un reddito presunto pari a "zero" ma prevedono di produrre per l'anno in corso un reddito diverso da "zero"
<p>31 gennaio</p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>IVA</p>	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<p>31 gennaio</p>	<p>Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Comunicazione all'Anagrafe tributaria</p>	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di dicembre 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>

31 gennaio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile novembre dicembre
31 gennaio	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU) (PREU) Adempimento:	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci
31 gennaio	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante, per: <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri; • laddove, nel corso del trimestre precedente, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), il quale archivia, aggrega e analizza, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui

			pagamenti trasmesse dagli Stati membri
31 gennaio	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di dicembre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
31 gennaio	Imprenditori agricoli	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nel 2024. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. L'art. 2 co. 33 - 35 del DL 262/2006 prevede l'esonero dal suddetto obbligo di denuncia al catasto se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari
31 gennaio	Revisori legali	Contributo revisori legali	Versamento del contributo annuale per il 2025, al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla tenuta del Registro. L'entità del contributo a carico degli iscritti nel Registro è pari a 57,00 euro

31 gennaio	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente
31 gennaio	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Ritenute alla fonte Versamento	Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
31 gennaio	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Adempimenti documentali	Termine per la stampa su carta o per la conservazione elettronica delle scritture contabili relative al 2023. In via derogatoria, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considerano regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro

			presenza
31 gennaio	Persone fisiche	IRPEF Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine finale per esercitare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2024, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente la tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza; • mediante posta elettronica, via telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. <p>L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i 16 anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i 16 anni d'età o è incapace d'agire, l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore</p>
31 gennaio	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Adempimenti documentali	<p>Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'anno 2023; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
	Imprese	Adempimenti documentali	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità separata, per rilevare contabilmente gli aggi e i compensi derivanti da tali attività:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • mediante un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nel 2024; • distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico. <p>Tali semplificazioni relative alla rilevazione degli aggi e dei compensi si applicano alle operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione di generi di monopolio, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita; • cessione di valori bollati postali, marche assicurative e valori simili, nonché delle tasse di concessione governativa, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita; • gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all'importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti; • servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe, relativamente all'importo del compenso spettante per la prestazione del servizio
31 gennaio	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
31 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa;

			<ul style="list-style-type: none"> • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
31 gennaio	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni. L'OSS consente al soggetto passivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l'imposta dovuta in altri Stati membri; • senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. <p>Lo Stato di identificazione riversa poi l'imposta agli Stati di competenza. Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in</p>

			tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione
31 gennaio	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: <ul style="list-style-type: none"> • ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; • nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. I contribuenti possono versare gli importi: <ul style="list-style-type: none"> • in un’unica soluzione entro il 30.11.2023; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale)
31 gennaio	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	Termine entro il quale i datori di lavoro devono presentare telematicamente ai Servizi competenti un prospetto informativo relativo alla situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto agli obblighi scaturenti dal collocamento obbligatorio. L’obbligo di invio del prospetto informativo: <ul style="list-style-type: none"> • riguarda i soli datori di lavoro aventi, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti computabili, per i quali siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo di assunzione o da

			<p>incidere sul computo della quota di riserva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sussiste sempre per le aziende coinvolte in una compensazione "intergruppo". <p>I datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. 68/99 sono tenuti a trasmettere alla banca dati del collocamento mirato (art. 4 del DM 29.12.2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prospetto informativo; • gli accomodamenti ragionevoli adottati ex art. 3 co. 3-bis del DLgs. 216/2003; • gli esoneri autocertificati (art. 5 co. 3-bis della L. 68/99)
31 gennaio	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie	IRPEF	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre del 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); • rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. <p>In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche</p>
31 gennaio	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della

			<p>prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
31 gennaio	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
31 gennaio	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre

31 gennaio	Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive	Adempimenti documentali	Termine entro il quale comunicare al RASD i nominativi e l'importo corrisposto a titolo di rimborso ai volontari sportivi nello svolgimento dell'attività sportiva, riferiti al trimestre ottobre, novembre e dicembre. Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite ma possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
-----------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti